

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONALE

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9, Codice Fiscale 91009910927, nella persona della Dr.ssa Maria Maddalena Giua, Commissario Straordinario e legale rappresentante della stessa

E

il **Dr. Pittau Fabio**, nato a Cuneo il 26.04.1989, residente in Barumini (VS), Via Tirso 2° Trav., n. 2, Codice Fiscale PTTFBA89D26D205K.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Oggetto del contratto

Il Commissario straordinario della Asl n. 6 di Sanluri conferisce incarico libero professionale, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile e dell'art. 7. c. 6 del D. Lgs. 165/2001, al Dr. Pittau Fabio, in possesso di Laurea in Scienze delle Attività motorie e sportive e di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate, lo svolgimento di attività di promozione dell'attività fisica e corretti stili di vita in soggetti a rischio in fascia prediabetica, in sovrappeso e obesa, inerenti il Progetto regionale "Movimento è Vita" di cui D.G.R. n. 50/20 del 03/12/2013, a beneficio della popolazione di riferimento della Asl 6 Sanluri.

Il presente contratto consiste nell'esercizio di prestazione professionale ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile e prevede lo svolgimento di attività di natura libero professionale. L'incarico di cui al presente contratto pertanto non configura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Articolo 2 – Esecuzione dell'opera

Il Professionista si impegna ad effettuare con la massima efficacia le attività di cui al precedente articolo al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici del progetto "Movimento è Vita", assumendo responsabilità diretta per le attività professionali affidate.

Il Professionista si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi, garantendo per l'effetto un impegno professionale congruo per la conclusione delle attività progettuali che hanno dato origine alla stipula del presente contratto.

Le prestazioni sono eseguite dal Professionista in modo autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Asl 6.

Il Responsabile dell'Area Tematica "Tutela e promozione attività fisica" della Asl n. 6, in coordinamento con il Direttore del Servizio Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salute, concorderà con il Professionista l'articolazione oraria della prestazione in base alle esigenze organizzative e funzionali correlate all'attuazione del progetto.

Nell'ambito della attività progettuale di cui trattasi resta salva la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare la professionalità del collaboratore in qualunque ambito organizzativo dell'Azienda e sotto il coordinamento funzionale del Dirigente che verrà individuato in relazione alle necessità progettuali.

Il Responsabile dell'Area Tematica "Tutela e promozione attività fisica" e il Direttore del Servizio Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salute della Asl n. 6 della Asl 6 provvederanno alla verifica costante dei risultati progettuali conseguiti dal collaboratore e dell'andamento dell'attività progettuale svolta, comunicandone le risultanze alla Direzione Aziendale a cadenza trimestrale, mediante apposita relazione scritta.

Entro 5 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare alla Direzione Aziendale e ai Responsabili di cui al precedente comma, relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

Articolo 3 – Durata del contratto

L'incarico, decorrente dalla data del 01/01/2016, avrà durata di n. 12 mesi naturali e consecutivi, con scadenza prevista in data 31/12/2016 ed esclusione del tacito rinnovo;

Resta stabilito, inoltre che, alla scadenza, il rapporto contrattuale cesserà ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

Articolo 4 - Corrispettivi

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto è corrisposto al Professionista il compenso massimo, al lordo delle ritenute fiscali e di ogni altro onere di legge, di €. 5.400,00.

Il compenso totale onnicomprensivo previsto per il presente incarico, che non dovrà superare l'importo massimo indicato al precedente comma, sarà commisurato all'impegno necessario alla realizzazione del progetto di riferimento secondo quanto progressivamente concordato con i Responsabili di riferimento.

Il presente contratto libero professionale non comporta, in favore del Professionista, ulteriori diritti di natura fiscale, previdenziale, economica e giuridica.

Il compenso pattuito per l'attività professionale oggetto del suddetto incarico sarà corrisposto a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e attestazione, da parte dei Responsabili di riferimento, del regolare espletamento della prestazione professionale di cui al presente accordo.

L'Azienda provvederà al pagamento entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il Professionista si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali; la Asl 6 di Sanluri non potrà procedere

ad alcun pagamento di fatture che non rispettino la predetta normativa.

Articolo 5 – Codice di Comportamento

Il Professionista ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della Asl 6 di Sanluri approvato con Deliberazione n. 870 del 01/12/2014, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il Professionista svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 6 – Clausola di non concorrenza

Il Professionista, sotto la propria responsabilità, dichiara che in relazione all'incarico di cui al presente accordo non intercorrono cause di incompatibilità con lo svolgimento della propria attività lavorativa o con incarichi attualmente assunti per conto di altre amministrazioni pubbliche, enti o soggetti privati.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare alla Asl 6 l'eventuale insorgere di possibili cause di incompatibilità, che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Articolo 7 – Recesso e risoluzione

Il recesso anticipato da parte del Professionista rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale o di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del Professionista.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante Pec da inviarsi alla Pec aziendale asl6sanluri@pec.it.

Articolo 8 – Dovere di segretezza

Il Professionista, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto professionale e non può dare informazioni o comunicazioni relative ai provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno alla Asl n. 6 di Sanluri, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 9 – Tutela della privacy

Il Professionista, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, autorizza il Asl 6 al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Polizze assicurative

Il Professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità professionale verso terzi e specifica polizza assicurativa per quanto concerne i rischi di infortunio che dovessero occorrere sulla propria persona, in caso di infortuni verificatisi durante ed in occasione dell'espletamento delle attività professionali dedotte nel presente contratto.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza dal Tribunale Ordinario di Cagliari.

Articolo 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è costituito da n. 4 pagine e di n. 12 articoli.

Sanluri, li _____

Il Professionista
Dr. Pittau Fabio

Il Commissario Straordinario Asl n. 6 di Sanluri
Dr. ssa Maria Maddalena Giua
